

Ordine degli Avvocati di Vicenza

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE OBBLIGATORIA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

Considerato

- che spetta oltre che al Consiglio Nazionale Forense, anche ai Consigli degli Ordini degli avvocati il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- che il Codice deontologico forense all'art.12, impone all'avvocato il dovere di competenza prevedendo, fra l'altro, che "l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza" e che "l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico";
- che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone: "E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività";
- che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con "lo studio individuale e partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense, rispettando i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi";
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;
- che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il diritto vigente, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata;
- che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;
- che il presente regolamento ha riguardo all'aggiornamento per l'attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell'aggiornamento per l'attività specialistica;
- che, sino all'adozione di quest'ultimo, anche per gli esercenti attività "specialistica" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell'aggiornamento previsti per gli esercenti attività generalista e prevalente

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. Tutti gli avvocati iscritti all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza e i praticanti abilitati iscritti nel relativo registro, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale;
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo.
L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. ~~Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 75 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi art. 3 e 4, di cui almeno 15 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo; dei settantacinque crediti complessivi almeno 15 nel triennio~~

Ordine degli Avvocati di Vicenza

dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno 4 in ciascuno dei primi 2 anni del triennio. ()*

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Articolo 3 **Eventi formativi**

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli degli Ordini, dall'Unione Triveneta o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale

c) altri eventi promossi ed individuati dal Consiglio Nazionale Forense, da uno dei Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell'avvocatura italiana, dalla Scuola superiore dell'avvocatura istituita presso il C.N.F., dalla Cassa nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate), dall'Unione triveneta dei Consigli degli Ordini e dalle Associazioni forensi di rilevanza nazionale;

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli degli Ordini territoriali, o dall'Unione Triveneta degli Ordini se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

A tal fine:

- appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale Forense l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero –a richiesta dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;

- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'Ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine di Vicenza, almeno quarantacinque giorni prima dell'evento a mezzo raccomandata a.r., o deposito presso la segreteria dell'Ordine una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'Ordine di Vicenza richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro trenta giorni dalla data di ricezione o deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine di Vicenza potrà accreditare anche eventi non programmati.

Il Consiglio Nazionale Forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell'Ordine darà notizia al Consiglio Nazionale Forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale Forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4 **Attività formative**

Integrale assolvimento degli obblighi di formazione (ed aggiornamento) professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi monografie o trattati, anche come opere collettanee su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.

Ordine degli Avvocati di Vicenza

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

2. Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5 **Esoneri**

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio dell'Ordine di Vicenza, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine di Vicenza può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine di Vicenza una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'ordine

1. Ciascun Consiglio dell'ordine, anche in coordinamento degli altri Consigli del Triveneto e con l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini e con il contributo delle Associazioni forensi, dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine o dall'Unione Triveneta;

2. In particolare, il Consiglio dell'Ordine, possibilmente entro il 31 ottobre di ogni anno, predisponde anche di concerto con altri Consigli e con l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini, un piano dell'offerta formativa che intende proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale. I programmi potranno anche essere semestrali.

3. Il Consiglio dell'Ordine realizza il programma anche di concerto con altri Consigli degli Ordini o nell'ambito della Unione distrettuale o dell'Unione Triveneta degli Ordini. Può realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di apposito ente costituito, partecipato e comunque controllato. Esso favorisce la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. Il Consiglio potrà inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad esso ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.

Ordine degli Avvocati di Vicenza

4. Possibilmente entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio dell'Ordine comunicherà al Consiglio Nazionale Forense il programma accompagnato da una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo (o del semestre per il primo anno), ne evidenzia i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è tenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto fra i Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.
5. Il Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli art. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense:
 - a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
 - b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio Nazionale Forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli degli Ordini, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura italiana e la Fondazione per l'Informatica e l'innovazione Forense :
 - a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.;
 - b) assiste i Consigli dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

Articolo 10

Norme di attuazione

Compete al Consiglio dell'ordine emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie al presente regolamento.

Nella emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine avrà cura di tener conto delle osservazioni e delle indicazioni provenienti dal C.N.F.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° ottobre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.
3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° ottobre 2007 od abbia a compiere entro il 1° ottobre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° ottobre 2008.

Ordine degli Avvocati di Vicenza

5. Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare, nel numero massimo di 6 crediti, eventi ai quali l'iscritto abbia partecipato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31/12/07.

Il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vicenza

() Delibera 06/04/2011 dell'Ordine che recepisce le modifiche apportate dal CNF il 25/02/2011.*